

A.G.C. 05 – Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile – Settore 03 – **Decreto dirigenziale n. 193 del 11 agosto 2010 - Accordo di Programma Quadro Difesa Suolo - "Lavori di difesa delle coste e ripascimento dei litorali nel tratto tra Ercolano e Castellammare di Stabia - 2° stralcio Castellammare". Aggiudicazione definitiva e approvazione schema di contratto.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Visto il bando di gara a procedura aperta per l'affidamento dei "Lavori di difesa delle coste e ripascimento dei litorali nel tratto tra Ercolano e Castellammare di Stabia- 2° Stralcio Castellammare" Accordo di Programma Quadro Difesa Suolo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 100 del 29 agosto 2007, successivamente rettificato con le modifiche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5^a Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 108 del 17 settembre 2007;

Vista l'offerta presentata dall'impresa L.E.MA.PO.D. S.p.A. del ribasso del 21,021%, partecipante alla gara in questione;

Visti gli atti di gara;

Visto il verbale di gara n. 10 dell'11/12/2008, per l'aggiudicazione dell'appalto dei "Lavori di difesa delle coste e ripascimento dei litorali nel tratto tra Ercolano e Castellammare di Stabia- 2° Stralcio Castellammare" Accordo di Programma Quadro Difesa Suolo, nel quale la Commissione, al termine dei lavori di valutazione ha proposto, per l'aggiudicazione, l'impresa L.E.MA.PO.D. S.p.A., che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione;

Visto la nota prot. n. 2009.0057925 del 23/01/2009 con la quale questo Settore ha comunicato all'impresa L.E.MA.PO.D. S.p.A. l'aggiudicazione provvisoria, contestualmente invitandolo a presentare la documentazione prevista dal disciplinare di gara;

Vista la documentazione presentata dall'impresa L.E.MA.PO.D. S.p.A. ed effettuate le relative verifiche ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 28/12/2004 n. 445 sulla documentazione amministrativa;

Vista la nota prot. n. 2008.0650891 del 24/07/08, relativa alla richiesta di informazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, inoltrata dal Settore Programmazione degli Interventi di Protezione Civile sul Territorio, con la quale si chiedeva alla Prefettura di Napoli – Ufficio Territoriale di Governo, richiamando il disposto dell'art. 11, commi 2 e 3, del citato DPR, le informazioni antimafia in ossequio al disposto dell'art. 2 del protocollo di legalità;

Vista la nota prot. 2010.0474639 del 01/06/2010 con la quale veniva trasmessa alla Prefettura di Napoli il nominativo dell'impresa L.E.MA.PO.D. S.p.A. provvisoriamente aggiudicataria, in uno alla relativa documentazione per il rilascio del Nulla Osta antimafia;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che al comma 7 prevede che "l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta", al comma 8 prevede che "l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti" e al comma 11 prevede che "il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori";

Vista la dichiarazione presentata in sede di offerta con la quale l'impresa L.E.MA.PO.D. S.p.A. afferma che provvederà, in caso di aggiudicazione dell'appalto, ad affidare la progettazione esecutiva allo studio di ingegneria (Centro Studi Progetto Ambiente Napoli) C.S.P.A.N. s.r.l.;

Vista la nota dell'impresa L.E.MA.PO.D. S.p.A. con la quale dichiara di voler eseguire i lavori alle stesse condizioni definite al bando di gara;

RITENUTO

- di dover procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto di cui trattasi;
- Di dover stabilire che, pertanto, l'importo contrattuale dell'appalto ammonta, al netto del ribasso d'asta del 21,021% a complessivi € 2.775.886,33, di cui € 2.742.499,44 per lavori, € 33.386,89 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e € 65.000,00 per oneri di progettazione esecutiva;
- Di dover provvedere all'approvazione dello schema di contratto, che allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

- Di dover trasmettere al Settore Atti sottoposti a registrazione e contratti dell'A.G.C. Affari Generali della Giunta Regionale, in uno al presente provvedimento, il già citato schema di contratto;

VISTI

- la Delibera di Giunta Regionale n°3466 del 03/06/2000, così come modificata e integrata dalla D.G.R. n°3953 del 09/09/2002;
- la Circolare n°5 del 12 giugno 2000 dell'Assessore al personale;
- la Legge Regionale n°11 del 04/07/1991;
- il D.P.R. n°554/1999;
- il D.Lgs. n°165/2001;
- il D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n°3/2007;
- la Legge n°241/1990 e s.m.i.;
- la Delibera di G.R. n°574 del 22/07/2010;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile Unico del Procedimento Dott. Geol. Antonio Malafrente, nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile stesso,

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto e confermato:

DI AGGIUDICARE

in via definitiva l'appalto integrato per i "Lavori di difesa delle coste e ripascimento dei litorali nel tratto tra Ercolano e Castellammare di Stabia- 2° Stralcio Castellammare", Accordo di Programma Quadro Difesa Suolo, di cui al bando di gara, per l'importo offerto di €.2.775.886,33 con ribasso percentuale pari al 21,021%, rispetto all'importo posto a base d'appalto, alla Società L.E.MA.PO.D. S.p.A., con sede in Napoli alla Via Stefano Barbato, risultata prima nella graduatoria stilata all'uopo dalla Commissione preposta all'aggiudicazione della gara, di cui al verbale n. 10 redatto in data 11/12/2008. Ai sensi della normativa citata in premessa, l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

DI STABILIRE

che l'importo contrattuale dell'appalto ammonta, al netto del ribasso d'asta del 21,021% a complessivi € 2.775.886,33, di cui € 2.742.499,44 per lavori, € 33.386,89 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e € 65.000,00 per oneri di progettazione esecutiva;

DI RINVIARE

la rimodulazione del quadro economico di progetto a successivo provvedimento dirigenziale, da adottarsi successivamente alla consegna dei lavori in appalto e, comunque, dopo l'approvazione, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, del progetto esecutivo redatto dalla Società appaltatrice;

DI APPROVARE

lo schema di contratto che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale, predisposto dal Settore;

DI TRASMETTERE

al Settore Atti sottoposti a registrazione e contratti dell'A.G.C. Affari Generali della Giunta Regionale, in uno con il presente provvedimento, lo schema necessario alla stipula del contratto, che in uno al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

DI RICONOSCERE

al Responsabile del Procedimento, a decorrere dalla data del presente provvedimento, il compenso analogo a quello previsto dall'art. 92, comma 5, della D.Lgs 12/04/06 n.163 e s.m.i., dall'art. 11 comma 4 della L.R. 27/02/2007 n. 3 e s.m.i. e del relativo Regolamento n. 7/2010 emanato con D.P.G.R.C. 24/03/2010 n. 58;

DI RINVIARE

a successivo atto, l'impegno della spesa, nonché la liquidazione e il pagamento del suddetto compenso e di quelli relativi alle attività di Direzione Lavori, contabilizzazione e collaudazione dei lavori redatte dai tecnici incaricati;

DI INVIARE il presente atto all'Assessore alla Protezione Civile, al Coordinatore dell'A.G.C. Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile ed al Settore Stampa, Informazione, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C., nonché copia cartacea alla ditta L.E.MA.P.O.D. S.p.A.

Il Dirigente del Settore
Ing. Generoso Schiavone

Allegato Sub.1 - Schema di Contratto

Oggetto: Accordo di Programma Quadro Difesa Suolo. “Lavori di difesa delle coste e ripascimento dei litorali nel tratto tra Ercolano e Castellammare di Stabia- 2° Stralcio Castellammare”.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Napoli, nella sede della Giunta regionale della Campania sita in Napoli alla via S. Lucia n. 81, innanzi a me _____ nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica presso la sede della Regione in Napoli, via S. Lucia n. 81, nella qualità di Ufficiale Rogante delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, si sono costituiti:

- **la Regione Campania** (C.F. 80011990639), con sede in Napoli – Via S. Lucia n. 81 – di seguito denominata REGIONE - nella persona del Dott. _____, nato a _____, il _____, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli dall'incarico di responsabile del Settore, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. _____;

E

- **la Società L.E.MA.PO.D. S.p.A.** – C.F. e P.IVA n° 05620411219 - con sede legale in Napoli – Via S. Barbato, 48 – CAP 80147, che nel seguito viene definita “Società” - nella persona del legale rappresentante Arch. Compagnone Annunziata, nata a Napoli il 21/06/1973 domiciliata per la carica presso la sede legale della Società, autorizzato alla stipula del presente contratto;

Verificata la regolarità della certificazione della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Napoli del 11/05/2010, in cui la Società risulta iscritta alla Sezione ordinaria del registro delle imprese di Napoli al n. 742703, integrata dalle annotazioni fallimentari e dal nulla osta rilasciato ex D. L.vo 490/94 ed ex artt. 2 e 9 del D.P.R. 03 giugno 1998, n. 252, in esecuzione dell'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575 e succ. integr. e mod., così come previsto dal Protocollo di legalità stipulato tra la Regione e le competenti Prefetture;

Detti contraenti, della cui identità io Ufficiale rogante sono certo, premettono:

- Che con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 1364 dell'A.G.C. n. 5 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Protezione Civile, in attuazione della Misura 1.6 del P.O.R. Campania 2000-2006 – dell'A.P.Q. “Difesa del Suolo” e interventi urgenti conseguenti le mareggiate del dicembre 2004 e marzo 2005, veniva programmato l'intervento di “Difesa della Costa”, ripascimento dei litorali, eliminazione del pericolo e e ripascimento dei litorali nel tratto tra Ercolano e Castellammare di Stabia- 2° Stralcio Castellammare”, integrazione D.G.R. 1001/2005;
- Che in sostituzione del fondo POR non più utilizzato, con Delibera di G.R. n. 1478 del 23/06/2009 e del conseguente A.P.Q. Difesa del Suolo II° lotto integrativo, è stato finanziato l'intervento in oggetto con codice DS3-NA01 la cui responsabilità gestionale del cap. 1226 della U.P.B. 1.1.1. è affidata all'A.G.C. 15 LL.PP. Settore 03 Difesa Suolo,

la cui copertura finanziaria coi fondi delle economie delle Delibere CIPE nn. 84/00, 17/03, 20/04 e 3/06;

- Che con la stessa Deliberazione è stato approvato l'affidamento della realizzazione delle opere e dei lavori di cui al suddetto progetto definitivo, mediante appalto integrato, ai sensi dell'art. 19 comma 1 lettera b della L. 109/94 e s.m.i., con procedura di pubblico incanto e criterio di aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari di cui all'art. 21 comma 1 lettera c della stessa L. 109/94 e s.m.i.;
- Che con Decreto Dirigenziale n. 139 del 31/07/2007 è stato approvato il progetto definitivo per un importo di € 3.505.828,22 dei lavori oltre IVA e spese tecniche e generali per un complessivo importo di €5.000.000,00;
- Che con Decreto Dirigenziale n. 51 del 16/05/2010 veniva nominato il nuovo Responsabile del Procedimento nella figura del Geologo Dott. Antonio Malafronte, funzionario Responsabile P.O. in servizio presso il Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli;
- Che il bando di gara è stato pubblicato sul B.U.R.C. n. 48 del 03/09/2007;
- Che l'importo complessivo a base d'asta per le prestazioni d'appalto ammonta a €3.505.828,22, di cui €3.472.441,33 per lavori e € 33.386,89, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 65.000,00, non soggetti a ribasso, per spese di progettazione esecutiva;
- Che con Decreto Dirigenziale n. 100 del 29/04/2008 è stata nominata la Commissione preposta all'aggiudicazione della gara, che in data 11/12/2008 ha concluso le operazioni di gara, redigendo all'uopo apposito verbale di aggiudicazione provvisoria dell'appalto alla Società **L.E.MA.PO.D. S.p.A.** – Napoli, per l'importo offerto di € 2.775.886,33, di cui €2.742.499,44 per lavori, corrispettivo di un ribasso percentuale del 21,021% rispetto all'importo posto a base d'appalto, e €33.386,89 per oneri per la sicurezza ed € 65.000,00, per spese di progettazione esecutiva;
- Che la Regione ha proceduto alle verifiche di legge prescritte, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 554/99, in ordine al possesso dell'insussistenza delle cause di esclusione a carico della Società nei riguardi della partecipazione all'appalto;
- Che, a seguito dell'esito positivo delle suddette verifiche, con nota n. 2009.0057925 del 23/01/2009, il Dirigente del Settore ha formalmente notificato alla Società LEMAPOD SpA l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto de quo;
- Che con nota prot. 2010.0389311 del 01/06/2010 il Responsabile del Procedimento richiedeva alla impresa L.E.MA.PO.D. S.p.A. la documentazione necessaria per addivenire alla stipula del contratto, oltre alla esplicita dichiarazione di voler effettuare i lavori alle medesime condizioni del bando di gara;
- Che con nota del 25/05/2010 la Società ha trasmesso la richiesta documentazione, costituita, fra l'altro, dal Certificato di iscrizione camerale, integrato dalle annotazioni fallimentari e dal nulla osta rilasciato ex D. L.vo 490/94 ed ex artt. 2 e 9 del D.P.R. 03 giugno 1998, n. 252, in esecuzione dell'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575 e succ. integr. e mod., rilasciato in data 11 maggio 2010 dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Napoli;
- Che in uno al presente atto viene formalizzata l'aggiudicazione definitiva della gara e l'approvazione dello schema di contratto predisposto dal Settore Programmazione interventi di Protezione Civile sul territorio per l'affidamento dell'appalto;

Tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Valore delle Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché la documentazione ivi elencata, documentazione che, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata agli atti del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio, per richiesta espressa degli stessi contraenti, questi sono dispensati dall'accluderla al presente atto.

Articolo 2 – Documentazione contrattuale

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti, elencati in ordine di prevalenza assunta nell'interpretazione e applicazione delle condizioni di contratto:

1. Il Capitolato speciale d'appalto del progetto definitivo redatto dalla Regione;
2. Elaborati del progetto definitivo redatto dalla Regione;
3. Offerta economica della Società, comprensiva della lista delle categorie di lavorazione e forniture previste per l'esecuzione dei lavori, compilata in sede di partecipazione all'appalto;
4. Dichiarazioni negoziali allegate all'offerta secondo quanto precisato nel capitolato speciale d'appalto e nel bando di gara;
5. Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, predisposto dalla Società e approvato dalla Regione;
6. Cronoprogramma dei lavori, allegato al progetto definitivo redatto dalla Regione, nonché il Disciplinare Regionale per gli appalti di lavori pubblici secondo le vigenti disposizioni di legge, del codice civile e delle altre disposizioni normative in materia di contratti, per quanto non regolato negli atti di cui sopra.

In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni indicate nel presente atto, quelle contenute nel capitolato speciale d'appalto e negli altri documenti ai medesimi allegati e/o ivi richiamati, verrà osservato il seguente ordine di prevalenza:

- a) Contratto d'appalto;
- b) Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) Progetto definitivo redatto dalla Regione;
- d) Altri elaborati di cui al punto 2) del presente articolo.

Articolo 3 – Consenso ed oggetto

La Regione, come sopra rappresentata, affida alla Società, che, come sopra rappresentato, accetta ed assume l'obbligo di eseguire a perfetta regola d'arte, l'appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori "Lavori di difesa delle coste e ripascimento dei litorali nel tratto tra Ercolano e Castellammare di Stabia- 2° Stralcio Castellammare".

L'affidamento è subordinato alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto e che la Società dà atto di ben conoscere ed accettare in ogni sua parte.

Articolo 4 – Importo del contratto

€ 2.775.886,33, di cui € 2.742.499,44 per lavori, corrispettivo di un ribasso percentuale del 21,021% rispetto all'importo posto a base d'appalto, e € 33.386,89 per oneri per la sicurezza ed € 65.000,00, per spese di progettazione esecutiva;

Il prezzo complessivo dell'affidamento ammonta a € 2.775.886,33 (duemilionisettecentosettantacinquemilaottocentottantasei/33), oltre IVA di legge, di cui:

- € 2.742.499,44 (duemilionisettecentoquarantaduemilaquattrocentonovantanove/44), per lavori;
- € 33.386,89 (trentatremilatrecentottantasei/89), per oneri di sicurezza;
- € 65.000,00 (sessantacinquemila/00), per oneri di progettazione esecutiva.

Nel corrispettivo di cui al capoverso che precede si intendono compensati e ricompresi tutti gli oneri necessari per la perfetta realizzazione dell'appalto, così come dettagliatamente riportato all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La spesa graverà sull'impegno definitivo di spesa n. _____ del _____, assunto, con Decreto Dirigenziale n. _____ del _____ sul cap. 1226 della U.P.B. 1.1.1. del bilancio gestionale dell'anno _____, per far fronte agli oneri derivanti dall'espletamento dell'appalto.

Articolo 5 – Termini di esecuzione del contratto

Fermo restando il disposto di cui all'art. 19 del capitolato speciale d'appalto, in relazione alla consegna dei lavori, che potrà avvenire anche in modo parziale, previa approvazione anche per stralci del progetto esecutivo, da redigere da parte della Società con le modalità e conformemente a tutto quanto disposto all'art. 6 del capitolato speciale d'appalto, l'esecuzione del contratto avviene secondo le fasi di seguito riportate.

Entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di stipula del presente contratto, si procederà a dare inizio alle attività oggetto di affidamento mediante apposito ordine di servizio, impartito dal Responsabile del Procedimento, con il quale sarà richiesta alla Società la redazione del progetto esecutivo dei lavori, oggetto d'appalto.

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data dell'ordine di servizio del Responsabile del Procedimento. Entro il termine di 40 (quaranta) giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo da parte del Responsabile del Procedimento, la Società dovrà procedere, con le fasi e modalità di cui all'art. 17 del capitolato speciale d'appalto, all'approntamento delle apparecchiature in fabbrica.

Entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di approvazione, anche per stralci, del progetto esecutivo predisposto dalla Società e previa comunicazione della Regione a mezzo telefax, con la quale saranno notificati alla Società il luogo e la data stabiliti per le operazioni di consegna dei lavori, il Direttore dei lavori procederà a tale consegna, redigendo l'apposito verbale di cui all'art. 19 del capitolato speciale d'appalto.

La Società darà inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 7 (sette) dalla data del predetto verbale di consegna.

Nel caso di approvazione per stralci del progetto esecutivo, si potrà dar luogo anche alla consegna parziale dei lavori oggetto dello stralcio approvato. In tal caso, quale data di consegna definitiva dei lavori verrà assunta quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Dalla data del verbale di consegna definitiva dei lavori decorrerà il termine per l'ultimazione dei lavori, fissato in _____, che, nel caso di consegna parziale, decorrerà dalla data di sottoscrizione dell'ultimo verbale di consegna parziale e verrà ridotto proporzionalmente in base alle opere realizzate a tale ultima data, che sarà assunta quale data di consegna definitiva dei lavori.

Articolo 6 – Collaudo e consegna definitiva del sistema

Le operazioni di collaudo, che si svolgeranno con i termini e le modalità di cui all'art. 26 del capitolato speciale d'appalto, avranno inizio entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori e saranno completate entro 3 (tre) mesi, con il rilascio del certificato di collaudo definitivo, che dovrà essere controfirmato da entrambe le parti.

Formalizzate le pratiche relative al collaudo e redatto il certificato definitivo di collaudo, entro quindici giorni sarà redatto il relativo verbale di consegna definitiva e verrà restituita la cauzione definitiva.

Articolo 7 - Penali

Le penali, di seguito riportate, relative alle varie fasi di esecuzione del contratto, sono applicate in conformità al disposto di cui agli art. 6, 19, 22, 24, 26 e 34 del capitolato speciale d'appalto.

Progetto esecutivo

In caso di ritardo da parte della Società nella consegna del progetto esecutivo, sarà applicata una penale pecuniaria pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, salvo il diritto della Regione di risolvere il contratto. Qualora il progetto esecutivo elaborato dalla Società non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento della Società stessa.

Inizio dei lavori

In caso di ritardo nell'inizio dei lavori da parte della Società rispetto al termine previsto (entro giorni 7 dalla consegna dei lavori) sarà applicata una penale giornaliera di € 250,00 (Euro duecentocinquanta). Se il ritardo dovesse superare giorni 7 (sette) a partire dalla data di consegna, la Regione potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

Ultimazione dei lavori

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto al termine previsto (_____ dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori), sarà applicata una penale pari a € 10.000,00 (Euro diecimila/00).

In ogni caso, l'importo complessivo delle penali applicate non potranno superare il valore del 10% dell'importo netto dell'appalto.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini una penale di importo complessivo superiore al 10% (diecipercento) dell'ammontare netto contrattuale, troveranno applicazione le procedure di cui all'Articolo 119 del d.P.R. 554/99.

La penale sarà applicata mediante deduzione dell'importo dal conto finale e saranno computate dalla Direzione lavori.

L'applicazione della penale non limita, peraltro, l'obbligo della Società di provvedere all'integrale risarcimento del danno, indipendentemente dal suo ammontare, ed anche in misura superiore all'importo della penale stessa.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alla disciplina di cui agli articoli 117 d.P.R. n. 554/99 e 22 d.m. ll.pp. n. 145/2000.

Collaudo

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per il collaudo con esito positivo del sistema, fatto salvo il disposto dell'art. 26 del capitolato speciale, sarà applicata una penale di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) per ogni giorno di ritardo. Qualora le penali raggiungano l'importo di Euro 150.000,00 (Euro centocinquantamila), la Regione si riserva di

avvalersi sulla cauzione e di avviare le procedure per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1662 c.c., comma 2.

L'importo complessivo delle penali applicate non potrà superare complessivamente il 30% del prezzo a corpo offerto dalla Società per le suddette prestazioni, poiché arrivati a questo limite la Regione potrà procedere, senza formalità di sorta, in prima istanza, all'incameramento della cauzione e successivamente a risolvere il Contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l'esecuzione delle prestazioni mediante altra Impresa, con diritto di rivalsa nei confronti della Società del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento dei danni.

Articolo 8 - Responsabilità

La Società assume in proprio ogni responsabilità derivante dall'esecuzione dell'appalto, impegnandosi a tenere indenne la Regione e terzi anche in sede giudiziale, per infortuni o danni arrecati a persone, beni immobili e mobili, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto ovvero dalla loro mancata esecuzione.

La Società risponderà, altresì, del comportamento dei propri dipendenti, nonché dei danni da questi arrecati a persone o cose sia della Regione che di terzi, manlevando e tenendo indenne conseguentemente la Regione stessa da qualsiasi pretesa di terzi al riguardo.

La Società si impegna espressamente a tenere indenne la Regione da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti da terzi alla Regione stessa, a qualsiasi titolo, a causa di fatti e/o atti riferibili alla sua responsabilità.

Il personale utilizzato dalla Società contraente non vanta né potrà vantare alcun rapporto di lavoro con la Regione.

Articolo 9 – Cauzione definitiva e polizza assicurativa

La Regione dà atto che la Società ha costituito, al momento della stipula del presente contratto, la cauzione definitiva, di cui all'art. 13 del capitolato speciale d'appalto, di importo pari a € _____ (diconsi euro _____), mediante polizza fideiussoria n. _____ rilasciata da _____ e ha stipulato apposita polizza assicurativa ex art. _____, di cui all'art. 16 del capitolato, costituita mediante polizza n. _____ rilasciata dalla _____;

Articolo 10 - Programma di esecuzione dei lavori - Sospensioni e/o riprese dei lavori

Nei termini e con le modalità di cui all'art. 20 del capitolato speciale d'appalto, la Società dovrà presentare il programma operativo di esecuzione dei lavori.

Il Programma di Esecuzione dei lavori dovrà essere sviluppato in conformità alle indicazioni riportate nel cronoprogramma allegato al progetto definitivo, relative alla sequenza prevista, in relazione ai lotti territoriali identificati, delle installazioni dei gruppi di stazioni e/o ripetitori.

Le sospensioni e riprese dei lavori saranno regolamentate ai sensi dell'art. 28 del capitolato speciale d'appalto e, per quanto a tale articolo non espressamente riportato, vige la disciplina di cui al disposto degli articoli 133 del d.P.R. n. 554/99 e degli articoli 24 e 25 del d.m. ll.pp. n. 145/2000.

Eventuali richieste di proroga per il termine fissato per l'ultimazione dei lavori sono disciplinate dallo 11 – Divieto di cessione di contratto e disciplina del subappalto

E' fatto divieto alla Società di cedere il contratto ad altro soggetto, sotto pena di nullità.

La Società dichiara che, ai fini dell'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto, non intende ricorrere al subappalto.

Articolo 12 – Riservatezza dei dati

La Società si obbliga, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni, a tenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venisse comunque a conoscenza, sia direttamente che indirettamente, in occasione dello svolgimento delle attività di cui al presente contratto. La società si obbliga, inoltre, a mettere in atto tutte le possibili precauzioni e le misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni, anche di natura legale, perché anche i propri agenti o dipendenti si adeguino alle disposizioni del presente articolo.

Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenuti riservati sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili alla Società e/o ai suoi dipendenti, la stessa Società sarà tenuta a risarcire alla Regione gli eventuali danni subiti sia dalla Regione che dall'Ente utente che siano direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti anche oltre la data conclusiva del presente contratto, e comunque in conformità alla normativa vigente in materia.

Articolo 13 - Oneri generali e obblighi specifici a carico della Società

A carico della Società sono gli oneri riportati in dettaglio agli artt. 3, 6, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 25, 29, 37, 38, 39 e 46 del capitolato speciale d'appalto, nonché quelli ulteriori e obblighi diversi espressamente indicati all'art. 36 dello stesso capitolato.

- La Società assume, altresì, nei confronti della Regione gli obblighi specificatamente indicati nel Disciplinare Regionale per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici, approvato con D.G.R. n. 663 del 31 maggio 2005 ;

Articolo 14 - Contabilizzazione dei lavori

- a) I lavori saranno contabilizzati secondo i termini e le modalità riportate all'art. _____ del capitolato speciale d'appalto;

Articolo 15 - Liquidazione dei corrispettivi

Il corrispettivo contrattuale sarà liquidato ai sensi della L.R. n. 7/2002 e del Disciplinare Regionale per l'esecuzione di appalti di lavori pubblici in ambito A.P.Q. La Regione provvederà al pagamento delle fatture presentate al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio sulla base dei certificati di pagamento emessi dal Responsabile del Procedimento, previa redazione dei relativi Stati di Avanzamento dei Lavori, predisposti dal Direttore dei lavori e visti dal Responsabile del Procedimento.

I pagamenti dovranno avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui al d.P.R. n. 554/99 ed al d.m. ll.pp. 19 aprile 2000, n. 145.

Il pagamento dell'importo contrattuale previsto per gli oneri per la sicurezza verrà corrisposto proporzionalmente all'ammontare dell'importo dei certificati di pagamento.

Il pagamento dell'importo contrattuale previsto per le spese di progettazione esecutiva, che saranno riportate nel primo certificato di pagamento emesso, verrà corrisposto contestualmente a quello effettuato per il primo SAL.

Tali pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di regolari fatture intestate alla Regione Campania – Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio – Centro Direzionale Isola C3 - 80143 Napoli.

La liquidazione delle fatture resta sospesa qualora le prestazioni cui le stesse fanno riferimento siano state oggetto di contestazioni o di addebiti alla Società da parte della Regione, senza che ciò dia titolo ad alcun risarcimento o interessi di mora. In tali casi, la liquidazione è disposta solo previa dichiarazione da parte del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio sull'avvenuta regolarizzazione o sulla sopravvenuta ottemperanza da parte della Società, ovvero, successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate la Regione, tenuto conto delle eventuali contro deduzioni fatte pervenire dalla Società.

Articolo 16 – Controlli e verifiche in corso d'opera

La Società garantisce che tutti i manufatti ed i materiali forniti siano realizzati ed installati in conformità alle leggi ed ai regolamenti, ivi comprese le norme emanate dagli enti unificatori, vigenti in materia alla data dell'affidamento o, che nel corso della esecuzione dell'appalto, dovessero essere emanate.

La Regione si riserva la facoltà di accertare in ogni momento, per il tramite del Direttore dei lavori, che l'esecuzione dei lavori e delle opere avvenga a perfetta regola d'arte, in conformità agli elaborati di progetto, nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato e di ogni altra disposizione contenuta in contratto, nonché secondo le disposizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.

La Società deve demolire, rifare e/o sostituire a sue spese le lavorazioni o i componenti che il Direttore dei lavori accerti essere stati eseguiti e/o posti in opera senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevati difetti inadeguatezze. In caso di contestazione da parte della Società troverà applicazione la disciplina recata dall'articolo 18 del d.m. ll.pp. 145/2000 cui si rinvia per quanto non espressamente previsto nel presente articolo.

Articolo 17 – Modifica dei patti contrattuali

Le condizioni di cui al presente contratto non potranno essere modificate se non per accordo scritto. Nessun altro atto, documento, consuetudine ed uso potrà modificare quanto da esse sin qui stabilito.

Articolo 18 - Conoscenza delle condizioni di contratto

La Società riconosce espressamente che l'assunzione dell'appalto al prezzo contrattuale, è effettuata con piena conoscenza e consapevolezza del contratto e dei suoi allegati, nonché di tutte le condizioni e oneri particolari di cui al capitolato speciale d'appalto, nessuno escluso.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo _____ (e succ. mod. ed integr.) non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 c.c.

Ai sensi del disposto dell'art. 5, 1° comma del d.l. 28 marzo 1997, n. 79 convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140 non verrà erogata alcuna anticipazione del corrispettivo dell'appalto.

I prezzi unitari offerti dalla Società in sede di gara saranno applicati per il pagamento dei lavori appaltati a misura e delle somministrazioni a corpo ed entrano a far parte dell'elenco prezzi unitari allegato al contratto.

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco prezzi allegato, si procederà alla promozione di nuovi prezzi con le modalità stabilite dal Regolamento in materia di LL.PP (art.136, comma 8, D.P.R. n. 554/99), oltre a quanto previsto nel presente capitolato.

Articolo 19 – Domicilio contrattuale

La Società è tenuta ad eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede l'ufficio di Direzione dei Lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del Procedimento, ciascuno per quanto di competenza, a mani proprie della Società o di colui che la rappresenta ovvero presso il domicilio eletto ai sensi del presente contratto.

Articolo 20 - Modalità di soluzione delle controversie

Ai sensi dell'art. _____ qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il Direttore dei lavori redigerà immediatamente la relazione riservata sulle riserve iscritte dalla Società e la rimetterà al Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile del Procedimento acquisirà, quindi, oltre alla predetta relazione riservata del Direttore dei lavori, la relazione riservata dell'organo incaricato del collaudo ove costituito, e, sentita la Società, formulerà alla Regione, entro novanta giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario.

La Regione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui sopra, delibererà in merito con provvedimento motivato che verrà trasmesso alla Società. Il verbale di accordo bonario sarà sottoscritto dalla Società.

Tale procedura, tuttavia, non si applicherà per le riserve iscritte che non eccedano il valore del 10% dell'importo contrattuale dei lavori.

Per ogni e qualsiasi controversia nascente dal contratto, nessuna esclusa né eccettuata, e che non si sia potuta definire amichevolmente tra le parti, sarà competente il Foro di Napoli. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2 del cod. proc. Civ., ed espressamente esclusa, pertanto, risulta la competenza di altro Giudice.

Articolo 21 – Ipotesi di risoluzione

Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del codice civile (art. 1453 e ss. Cod. civ.) e salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno, la Regione ha facoltà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., di risolvere il contratto con effetto immediato, nel caso in cui la Società non adempia, e tale inadempimento si protragga oltre il termine di 15 (quindici) giorni dalla data della formale diffida all'uopo comunicata dalla Regione, anche a uno solo degli obblighi di cui al presente contratto, con riferimento alle ipotesi di seguito riportate:

- ritardo oltre il termine di 60 (sessanta) giorni, di cui all'art. 5, previsto per la consegna del progetto esecutivo;
- non approvazione del progetto esecutivo;
- ritardo oltre il termine di 7 (sette) giorni dalla data di consegna dei lavori, di cui all'art. 5, previsto per dare inizio ai lavori;
- ritardo oltre il termine di 10 (dieci) giorni, di cui all'art. 7, previsto per l'effettuazione di quanto necessario al superamento del collaudo, nel caso di esito non positivo delle operazioni di cui allo stesso art. 7;
- importo delle penali, applicate per inadeguatezza delle prestazioni di assistenza tecnica di cui all'art. 8, superiore al 30% (trentapercento) del prezzo totale offerto per tali prestazioni;
- inottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 12, in materia di cessione del contratto e subappalto;
- nei casi previsti dagli artt. 118 e 119 del D.P.R. n. 554/1999;
- quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina regolante il subappalto;
- quando la Società si rende colpevole di frode o quando interrompa l'esecuzione del contratto, anche se in dipendenza di contestazioni;
- quando per negligenza o inadempienza della Società agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'avanzamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione consegnato della stessa Società non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefissato, ovvero sia compromessa la buona riuscita dei lavori;

- quando la Società a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori e per la pendenza di contenziosi o per qualsiasi altra causa non riconosciuta, sospenda o ritardi l'esecuzione dei lavori.

La risoluzione si verifica di diritto, al momento della comunicazione della Regione per il tramite del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio della volontà di risolvere il contratto, espressa mediante lettera raccomandata, e comporta l'incameramento della cauzione nonché il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Articolo 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelle che per legge competono alla Regione.

A tal fine la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi d'operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto che la Società è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n° 633 e successive modificazioni.

Napoli, _____

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Società _____

Per la Regione _____